



N. R.G. 2249/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr. Luca BOCCUNI PRESIDENTE REL.
dr.ssa Chiara CAMPAGNER GIUDICE
dr.ssa Lisa TORRESAN GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa


A e B DA
rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to
; con domicilio eletto presso il suo studio in n. 4, in forza di procura a
margine dell'atto di citazione;

ATTORI

CONTRO
C, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to, con
domicilio eletto presso il suo studio in via n. 15, in forza di procura a
margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

CONTRO
D, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to con
domicilio eletto presso il suo studio in via n. 24, in forza di
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;



CONVENUTO

E CONTRO

E _____ ;

CONVENUTO CONTUMACE;

NONCHE' CON L'INTERVENTO DI

F _____ S.R.L., in persona del curatore speciale *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to _____, con domicilio eletto presso il suo studio in _____, via _____, 19c, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:

“In via principale, accertata l'erogazione di finanziamenti a favore di **F** _____ srl da parte dei soci nella sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2467 comma 2 cc e l'illegittimità dei relativi rimborsi in quanto eseguiti in palese violazione dell'art. 2467 comma 1 cc, nonché di quanto disposto nella delibera assembleare 16.5.2012 prodotta *sub* doc. n. 19), ritenuta la responsabilità degli amministratori succedutisi nel tempo per il danno patrimoniale subito dalla società diretta conseguenza delle suddette violazioni, condannarsi gli stessi al risarcimento del danno medesimo per quanto di competenza *ratione temporis* e, dunque, per l'effetto condannarsi **E** _____ e **C** _____ a pagare in favore di **F** _____ srl rispettivamente l'importo di euro 1.923,00.= e di euro 26.045,15.=, ovvero quelle diverse maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni illecite al saldo. Accertata l'illegittimità dei prelievi e degli addebiti sul conto corrente della società meglio descritti in atti, in quanto ingiustificati, ovvero posti in essere al fine di sostenere spese personali o comunque estranee alla gestione sociale, condannarsi gli amministratori a risarcire alla società il danno derivante dall'indebita distrazione di somme dalle casse sociali e, per l'effetto, condannarsi **E** _____ e **C** _____ a pagare in favore di **F** _____ srl rispettivamente l'importo di euro 25,01.= e di euro 14.400,55.= o quelle diverse maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni illecite al saldo. Accertata la responsabilità di **C** _____, nell'aver cagionato la condanna della società a rifondere le spese di lite agli odierni attori nel procedimento n. 7383/2013 R.G. e cioè per essersi ingiustificatamente rifiutato di esibire la documentazione sociale, sebbene più volte sollecitato in tal senso, condannarsi lo stesso a manlevare **F** _____ srl da qualsiasi richiesta di denaro derivante dall'esecuzione dell'ordinanza prodotta *sub*. doc. n. 24). Accertato il ruolo di amministratore di



fatto di Il **F**, srl rivestito dal socio **D**, e la conseguente sua responsabilità concorrente negli atti di *mala gestio* meglio specificati in atti, condannarsi lo stesso a rispondere in solido con l'amministratore unico nominato per gli obblighi risarcitori, restitutori e di manleva che saranno riconosciuti sussistenti in capo al sig. **C**. In ogni caso, condannare i convenuti, in solido tra loro, a rifondere ai signori **A** e **B** le spese e compensi professionali del presente giudizio, compresi i costi per l'espletata CTU e le spese di CTP, ovvero in subordine, condannare alla rifusione di dette spese in favore degli attori la società **F**, srl, ai sensi dell'art. 2476 comma 4 cc".

CONCLUSIONI DI **F** S.R.L.:

"Rigettare l'eccezione di inosservanza della clausola compromissoria di cui all'art. 10.1 dello statuto della società formulata dal convenuto **C**. Nel merito, nei limiti di cui in narrativa, accogliere le domande di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) delle conclusioni di cui a pp. 20 e 21 dell'atto di citazione, ponendo la condanna a carico dei convenuti ed in favore della società. Rigettare la domanda di cui al punto 3) delle conclusioni di cui a p. 21 dell'atto di citazione. In ogni caso, porsi a carico dei convenuti, in via solidale, o in subordine dell'attore, l'obbligo di rifusione di compensi e spese di lite in favore dell'esponente".

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO **D**:

"nel merito, in via principale, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertato e dichiarato che il socio **D** non è amministratore di fatto della società **F**, srl, rigettare tutte le domande attoree svolte in via solidale nei confronti del sig. **D**, perché infondate in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di lite".

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO **C**:

"In via preliminare, a mente della disposizione statutaria di **F**, srl, prevista all'art. 10.1, disporre il tentativo obbligatorio di mediazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e successivi decreti di attuazione. Nel merito, in via principale, per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di lite".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 20.2.2014, regolarmente notificato, **A** e **B**, quali soci di **F**, srl, società costituita il 27.4.2012 e corrente in Treviso, operante come pubblico esercizio, hanno allegato che la stessa sarebbe stata amministrata dalla costituzione fino al



16.5.2012 dai soci **C** e **D**, fino al 15.6.2012 dal socio **E**, e, quindi, ancora una volta da **C**, avendo acquistato gli attori la partecipazione del 33 % del capitale della società dal cedente **E**, con atto del 18.1.2013.

A e **B**, esercitando l'azione sociale di responsabilità *ex art.* 2476 cc, hanno convenuto in giudizio i ridetti amministratori onde ottenere alla società il risarcimento dei danni cagionati dagli atti di *mala gestio* allegati, provvedendosi in corso di causa ad integrare il contraddittorio nei confronti di **F** srl, costituitasi in giudizio a mezzo di curatore speciale.

Segnatamente, gli attori hanno affermato che, nel corso del 2012, la società avrebbe provveduto a rimborsare finanziamenti per l'importo di euro 12.308,15.= in violazione del disposto dell'art. 2467 cc ed in violazione di specifica delibera assembleare di data 16.5.2012 con cui sarebbe stato deciso che il rimborso dei finanziamenti, si sarebbero potuto eseguire solo in presenza di impellenti esigenze personali, mai verificate. Analogamente, gli attori hanno affermato che la società, nel corso del 2013, avrebbe rimborsato al socio **D** la somma complessiva di euro 10.660,00.=, sempre in violazione del disposto dell'art. 2467 cc.

Peraltro, **A** e **B** hanno evidenziato che durante l'esercizio 2012 sarebbero usciti dai conti correnti bancari intestati alla società somme del tutto prive di giustificazione, tali da integrare condotta distrattiva addebitabile all'organo gestorio per l'importo complessivo di euro 10.599,16.=, circostanza ripetutasi nel corso dell'esercizio 2013, essendo fuoriuscite dalle casse sociali somma ulteriori.

Gli attori, hanno anche allegato che la società avrebbe avuto in conduzione un immobile sito in Treviso, via Moriago della Battaglia n. 1, e descritto quale magazzino per lo stoccaggio di arredi e attrezzature inutilizzate ma che, in realtà, sarebbe risultato una porzione di villetta costituente l'abitazione dei soci **C** e **D**, essendo del tutto ingiustificati gli esborsi sostenuti dalla società per la locazione in questione.

A e **B** hanno lamentato come gli amministratori di **F** srl avrebbero costituito in data 8.1.2013 certa **G** srl, operante nel medesimo settore, con ciò arrecando danno alla stessa **F** per la sleale concorrenza così posta in essere in violazione degli obblighi di fedeltà gestoria.

Infine, gli attori hanno argomentato che, in ragione del comportamento ostruzionistico dell'organo amministrativo, gli stessi sarebbero stati costretti ad adire il Tribunale intestato con ricorso di urgenza *ex art.* 700 cpc, onde ottenere l'accesso alla documentazione sociale, così



esponendo la società alla condanna alle relative spese, come pronunciata dal Giudice adito, con conseguente pregiudizio per il patrimonio della società medesima.

Gli attori, hanno concluso chiedendo la condanna di **C**, **D** e **E**, in ragione delle singole condotte agli stessi addebitabili in ragione della permanenza in carica, precisando come **D**, pur dopo la cessazione del formale incarico gestorio, sarebbe comunque rimasto amministratore di fatto della società.

Rimasto contumace **E**, si sono costituiti i convenuti **C** e **D**. Il primo ha, preliminarmente, eccepito che lo statuto di **F** srl prevedrebbe l'obbligo di mediazione per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione dell'atto costitutivo e degli atti sociali che ne costituiscono l'esecuzione, compresa ogni ragione di danno. Nel merito, **C**

ha negato la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, evidenziando come il rimborso dei finanziamenti sarebbe stato del tutto legittimo, dovendo in particolare il socio **D** rimborsare un prestito fattogli dai genitori per estinguere una morosità della società, così ottenendo l'abbandono di una procedura di sfratto che **F** avrebbe subito, nonché asserendo la piena giustificazione di tutti i movimenti e pagamenti eseguiti sul conto dell'ente collettivo per spese sostenute nel suo interesse. Quanto alla locazione dell'immobile di Treviso alla via Moriago della Battaglia, il convenuto ha evidenziato come, in effetti, una porzione dell'immobile sarebbe stata utilizzata come magazzino della società, dopo la cessazione del contratto di affitto di azienda in essere con certa **H** srl, essendo del tutto giustificato il pagamento eseguito dalla società per la disponibilità di parte dell'immobile per il ricovero di attrezzature rinvenienti dalla cessazione del rammentato affitto. Quanto all'affermato danno sopportato dalla società per la soccombenza nel giudizio cautelare richiamato, il convenuto ha evidenziato che i soci sarebbero stati messi nella condizione di prendere contezza della documentazione richiesta, circostanza sottaciuta dai ricorrenti nel relativo procedimento. **C** ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, negando anche l'affermata condotta di concorrenza sleale.

A sua volta **D** ha resistito alla domanda proposta nei suoi confronti, negando la sua responsabilità quale amministratore di fatto, nonché negando la sussistenza dei fatti di *mala gestio* partitamente allegati da controparte.

Infine, si è costituita in giudizio anche **F** srl prendendo posizione anche in ordine alla eccezione in rito sollevata da **C**. Sul punto la società ha evidenziato come la clausola statutaria riguarderebbe esclusivamente le controversie in tema di esecuzione del contratto



di società, esulando le domande *ex art.* 2476 cc da detto ambito. Inoltre, la società, in persona del curatore speciale, ha fatto proprie le domande già azionate dai soci, ad eccezione di quella fondata sulla concorrenza sleale reputata priva di fondamento ed argomentando in termini perplessi sulla richiesta risarcitoria relativa al pagamento dei canoni di locazione, così concludendo con la richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, con responsabilità anche del convenuto

D quale amministratore di fatto.

L'art. 5 comma 5 D.Lgs. n. 28/2010 prevede espressamente che la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda anche ove essa sia prevista con clausola contrattuale ovvero con clausola dell'atto costitutivo dell'ente che, nel caso di specie, è l'art. 10.1 dello statuto di **F** srl. Ebbene, la norma statutaria in commento prevede che qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione dell'atto costitutivo e degli atti sociali che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danno, debba essere sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del citato D.Lgs. n. 28/2010. Stante il tenore letterale della clausola, è opinabile che il presente giudizio rientri tra le controversie soggette alla previa mediazione. In effetti, la domanda proposta da **A** e **B**; seppure gli stessi siano legittimati ad agire quali soci, deve essere considerata quale azione sociale di responsabilità, ove la legittimazione degli attori è straordinaria facendo gli stessi valere un diritto risarcitorio spettante alla società danneggiata in ragione delle condotte gestorie illecite dell'organo amministrativo. Seppure la natura di detta responsabilità debba reputarsi certamente contrattuale, in ragione della violazione degli obblighi che vincolano gli amministratori alla società, vi è da chiedersi se la relativa controversia rientri tra quelle per le quali lo statuto oggetto di esame prevede l'esperimento preventivo di mediazione. La clausola statutaria, in effetti, appare del tutto chiara nel limitare la necessità della mediazione alle controversie che insorgano tra le parti dell'atto costitutivo e relativamente alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione e degli atti sociali che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danno, non facendosi menzione alcuna alla necessità di mediazione in riferimento alle controversie tra società e amministratori. In altre parole, la volontà espressa nello statuto di **F** è tale da limitare la necessità del previo tentativo di mediazione alle sole controversie, ivi compresa ogni ragione di danno, relative all'esecuzione del contratto di società e in essere tra le parti dell'atto costitutivo, non potendosi estendere la necessità di mediazione alle controversie differenti, in quanto la clausola statutaria avrebbe dovuto altrimenti essere congegnata in modo tale da richiedere la mediazione per



ogni controversia, non solo tra le parti dell'accordo sociale, ma anche tra società ed amministratori i quali ultimi non necessariamente sono parti dell'atto costitutivo medesimo.

Venendo al merito del giudizio, deve preliminarmente prendersi atto che **A** e **B** una volta formalizzate le difese di **F** srl e preso atto delle stesse, hanno abbandonato qualsivoglia pretesa risarcitoria esercitata in favore della società per gli affermati atti di concorrenza sleale addebitati agli amministratori convenuti in giudizio, tanto che in sede di precisazione delle conclusioni non hanno più reiterato la relativa domanda, come confermato in sede di comparsa conclusionale in cui nulla è dedotto circa detta richiesta di ristoro.

La domanda risarcitoria per violazione del principio di postergazione nel rimborso dei finanziamenti dei soci fonda la sua ragione nel fatto che gli amministratori sono tenuti a negare ogni rimborso in favore dei soci medesimi ove la società si trovi in condizione di eccessivo squilibrio tra patrimonio e indebitamento, di modo che gli eventuali rimborsi effettuati in violazione dell'art. 2467 cc finiscono per depauperare il patrimonio sociale, anche con pregiudizio dell'ente medesimo che si vede privato di risorse necessarie per lo svolgimento della sua attività.

Nel caso di specie, la disposta consulenza tecnica dell'ufficio ha confermato che, nel corso della vita della società, per quanto allegato da parte attrice, i soci **D**, **C** e **E** hanno eseguito vari finanziamenti alla società che ha provveduto al relativo rimborso tra il 2012 ed il 2013. Ebbene, tenuto conto che **F** srl è stata costituita il 27.4.2012 con capitale minimo di euro 10.000,00.=, il CTU officiato in corso di causa, esaminando le scritture contabili della società, ha potuto appurare che, in effetti, **F** per il 2012 ed il 2013 si trovava in palese stato di illiquidità caratterizzata da un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, visto anche il quasi azzeramento del capitale sociale. In altre parole, **F** si è trovata ad operare fin da subito in condizione di sottocapitalizzazione rispetto al suo indebitamento, situazione protrattasi anche per il 2013, con la conseguenza che al momento dei finanziamenti, oltre che al momento del loro rimborso, sussistevano le condizioni per la postergazione, tali da obbligare gli amministratori a non eseguire alcuna restituzione a tutela dell'integrità del patrimonio sociale.

Reputati sussistenti i presupposti per l'affermazione della responsabilità gestoria, deve evidenziarsi che parti attrici hanno dato contezza documentale del rimborso a titolo di finanziamento di euro 12.308,15.= tra il 22.5.2012 ed il 27.12.2012 (vedasi l'elenco dei movimenti del sotto conto soci c/finanziamenti di **F** - doc. n. 12 di fascicolo attorco), rimborso neppure specificamente negato dai convenuti costituiti. Analogamente è documentato in atti che nel



2013 è stato eseguito un rimborso per finanziamento soci dell'importo di euro 10.660,00.= (doc. n. 5b di fascicolo attoreo).

Su tale ultimo importo ricevuto da **D**, quest'ultimo allega come, in realtà, la somma percepita sarebbe un rimborso della anticipazione dallo stesso fatta di pagamenti per debiti della società e, segnatamente, per l'estinzione della mora relativa al rapporto di locazione dell'unità presso cui **F** svolgeva la propria attività di esercizio pubblico. Ebbene, tale giustificazione non smentisce in alcun modo che il rimborso ottenuto dal socio debba qualificarsi come estinzione di finanziamento, posto che il socio medesimo, anticipando il pagamento del debito della società finisce per finanziarla in una situazione di illiquidità dell'impresa che la rende incapace di provvedere autonomamente alle proprie esposizioni. In effetti, il rimborso della somma in questione è specificamente indicato con causale "rimborso finanziamento soci" nell'estratto conto della società ove l'addebito è registrato.

Complessivamente, dunque, il danno sopportato dalla società è documentato essere pari, a detto titolo, alla somma di euro 22.968,15.=. Volendo ripartire detto danno in riferimento alla condotta addebitabile agli amministratori in carica nel periodo dell'esecuzione dei rimborsi, essendo quelli riferiti al 2012 effettuati a partire dal 22.5.2012, essi vanno attribuiti certamente a **E**, entrato in carica in data 16.5.2012, per l'importo limitato di euro 1.922,00.=, avendo egli cessato la carica il successivo 15.6.2012, ma dovendo rispondere del rimanente importo di euro 21.046,15.= il succeduto amministratore **C**.

Quanto agli asseriti illegittimi prelevamenti e pagamenti eseguiti in favore degli amministratori e soci, sempre nel medesimo biennio, gli attori hanno prodotto l'estratto del conto corrente intestato alla società per il periodo 4.5.2012 – 22.4.2013 (doc. n. 6 di fascicolo attoreo), da cui emergono, escluse le movimentazioni relative ai rimborsi per finanziamenti già evidenziati, una serie di operazioni di pagamento che non trovano giustificazione nell'interesse della società.

In primo luogo, si può fare riferimento ai prelevamenti in contanti, anche a mezzo bancomat, eseguiti in data 2.10.2012 per euro 50,00.=, in data 17.10.2012 per euro 250,00.=, in data 17.10.2012 per euro 500,00.=, in data 26.10.2012 per euro 200,00.=, in data 27.12.2012 per euro 2.000,00.= ed in data 28.12.2012 per euro 550,00.=. In secondo luogo, si fa riferimento alle spese eseguite tra il 22.6.2012 e l'1.2.2013 al di fuori di un evidente interesse sociale come quelle relative ad acquisti vari per ristoranti, pizzerie, paninoteche, tabaccherie e abbigliamento per l'importo complessivo di euro 691,94.=, non computandosi la somma di euro 230,01.= per spese per carburanti, potendo la stessa reputarsi sostenuta per l'attività sociale. Quindi, sono documentati



pagamenti in favore dei soci medesimi ovvero di terzi non meglio giustificati, quali il pagamento in data 29.5.2012 per euro 1.500,00.= in favore di **D**, il pagamento in data 31.5.2012 per euro 25,01.= in favore di certo **I** il pagamento in data 25.6.2012 per euro 289,33.= in favore di **D** ed il pagamento in data 25.1.2013 per complessivi euro 4.000,00.= sempre in favore di **D**.

A fronte di tali operazioni che senza dubbio hanno depauperato il patrimonio sociale, compete agli attori dare prova unicamente della condotta distrattiva e del danno sopportato dalla società, considerata la responsabilità contrattuale fatta valere in giudizio con l'azione sociale, presumendosi l'imputazione a titolo di colpa della condotta stessa. Di converso, spettando ai convenuti dare contezza del difetto della colpa medesima, onere che non è stato in alcun modo assolto, la relativa domanda risarcitoria deve essere accolta.

Anche in questo caso è necessario imputare la condotta distrattiva in ragione della permanenza in carica dei convenuti, di modo che a carico di **E** può essere ricondotto un danno pari ad euro 1.525,01.=, mentre il rimanente importo di euro 8.531,27.= va imputato all'amministratore **C** succeduto dal 15.6.2012.

In riferimento alla domanda di risarcimento per il pagamento da parte della società dei canoni di locazione per l'utilizzo di parte dell'immobile di Treviso, via Moriago della Battaglia, per l'importo complessivo di euro 3.503,50.=, immobile che dallo stesso contratto di locazione risulta nella disponibilità personale dei soci **D** e **C** (doc. n. 18 di fascicolo attoreo), va detto che, sulla scorta delle prove documentali acquisite, emerge come in effetti **F** srl avesse in essere con certa **H** srl un contratto di affitto di azienda, essendo il locale costituito da motonave ancorata in Treviso - Ponte delle Gobbe e come detto rapporto sia cessato a far data dal 1.2.2013 a seguito di disdetta, essendo tenuta **F** a rilasciare la motonave libera (docc. nn. 22 e 23 di fascicolo attoreo). I convenuti, come detto, giustificano la locazione dell'immobile di Treviso in nome della società quale temporaneo magazzino per il ricovero delle attrezzature rivenienti dalla cessazione del rapporto di affitto rammentato. Senonché detto contratto di locazione risale a periodo precedente, tanto che il relativo canone è pagato a partire dall'1.10.2012 e cioè ben prima della necessità per **F** di avere la disponibilità di locali per il ricovero delle attrezzature. Conseguente che, in effetti, non è in alcun modo giustificato il pagamento da parte della società dei canoni per la disponibilità di porzione dell'immobile in questione, di modo che il pagamento della somma rammentata costituisce danno che deve essere risarcito per l'importo di euro 3.503,50.=, addebitabile all'amministratore **C**.



Diversamente, deve essere disattesa la domanda proposta al fine di ottenere condanna dell'amministratore al pagamento in favore della società delle spese di lite liquidate nel giudizio cautelare con cui i soci hanno agito onde ottenere l'esercizio del diritto di ispezione ai sensi dell'art. 2476 cc. A detta degli attori, l'illegittimo comportamento ostantivo tenuto dall'amministratore della società ha esposto la stessa alla soccombenza, essendo così tenuto l'organo gestorio a "manlevare" la società del danno patrimoniale sopportato. Tuttavia, al di là della possibilità di affermare la sussistenza di un comportamento illecito dell'amministratore che ha cagionato la soccombenza dell'ente collettivo con conseguente sua condanna alle spese di lite in favore dei soci ricorrenti, è da dire che un danno per **F** srl può reputarsi sussistente in tanto in quanto la società abbia sopportato un concreto pregiudizio patrimoniale, per cui in difetto di prova che la società abbia esborsato le somme liquidate in sede giudiziale, non può ritenersi sussistente pregiudizio da risarcire.

In conclusione, per quanto sinora motivato, **C** deve essere condannato al pagamento della somma di euro 33.080,92=, oltre rivalutazione ed interessi, mentre **E** va condannato al pagamento dell'importo di euro 3.447,01=, sempre oltre rivalutazione ed interessi.

Venendo a considerare la domanda di condanna proposta nei confronti di **D**, parte attrice, così come **F** srl, asseriscono che il convenuto, una volta cessata la sua carica gestoria in data 16.5.2012, in realtà avrebbe continuato di fatto ad amministrare la società unitamente all'amministratore di diritto **C**. In argomento va detto che, pur in mancanza di una investitura da parte della società, è possibile individuare in un determinato soggetto la figura dell'amministratore di fatto tutte le volte in cui vi sia la prova che le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, si concretino in atti che, per la loro natura e non occasionalità, siano sintomatici dell'assunzione di quelle funzioni. In altre parole, chi intenda far valere la responsabilità gestoria in capo al soggetto che si ritenga amministratore di fatto deve dare la prova dell'attività tipicamente gestoria posta in essere da detto soggetto in modo non occasionale ma sostanzialmente sistematico.

Dalla documentazione acquisita in atti risulta in modo inequivocabile che il convenuto **D** nonostante abbia formalmente cessato la funzione gestoria, ha in realtà proseguito la propria attività amministrativa per la società. In effetti, è attestato che **D**, nel corso del 2013, ha provveduto a gestire le entrate e le uscite della società, mediante riepiloghi settimanali, addirittura decidendo i pagamenti da effettuare con utilizzo delle rimanenze di cassa (doc. n. 3 di



fascicolo attore). Peraltro, appare certamente significativa la comunicazione inviata dallo stesso **D** in data 7.5.2013, oltre che all'amministratore di diritto **C**, anche agli altri soci, comunicazione che attesta come il convenuto abbia deciso di concerto con l'amministratore di diritto di cessare l'attività di **F**, indicando anche i conteggi relativi alla situazione economica dell'impresa. Peraltro, è lo stesso convenuto, pur sminuendo a condotte sporadiche i suoi interventi, che afferma come pacificamente lo stesso avrebbe intrattenuto i rapporti con i creditori provvedendo autonomamente ad eseguire i relativi pagamenti anticipandoli di propria iniziativa, tutto ciò senza che l'amministratore formale risulti abbia mai conferito specifiche deleghe al socio per operare in sua vece. Ci si riferisce, in particolare, alla vicenda relativa al rapporto relativo ai locali gestiti da **F** e rispetto al quale la società sarebbe stata morosa nel pagamento dei canoni. **D**, ha pacificamente evidenziato di essersi occupato della vicenda intrattenendo rapporti con la proprietà al fine di evitare lo sfratto, anticipando il pagamento degli arretrati e collocandosi in detto contesto, come già evidenziato, il rimborso dallo stesso ottenuto di euro 10.660,00.=.

Consegue che **D**, così come chiesto da parte attrice, deve essere condannato, in solido con **C**, al pagamento del risarcimento dallo stesso dovuto, essendo egli tenuto a svolgere le attività di controllo sulla gestione patrimoniale dell'impresa onde evitare qualsivoglia pregiudizio.

Le spese di lite debbono essere regolate a norma dell'art. 2476 cc, per cui **F** srl è tenuta a rifondere le spese di lite sostenute dagli attori in suo favore, avendo la stessa diritto di regresso verso i convenuti, tenuti secondo soccombenza a rifondere le spese di lite della società costituitasi in proprio. Quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa deve rimanere a definitivo carico dei convenuti stessi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna **E** a pagare in favore di **F** srl la somma di euro 3.447,01.=, oltre interessi compensativi al tasso legale annuo calcolati fino al saldo sulla predetta somma rivalutata secondo gli indici ISTAT dalle singole operazioni illecite alla presente pronuncia;



2. condanna C e D in solido tra loro, a pagare in favore di F la somma di euro 33.080,92.=, oltre interessi compensativi al tasso legale annuo calcolati fino al saldo sulla predetta somma rivalutata secondo gli indici ISTAT dalle singole operazioni illecite alla presente pronuncia;
3. condanna F srl a rifondere in favore degli attori A e B le spese di lite che si liquidano in euro 9.275,00.= per compensi ed euro 1.029,26.= per esborsi, oltre accessori di legge;
4. condanna i convenuti C, E e D a tenere indenne F srl di quanto la stessa deve pagare in favore degli attori a titolo di spese di lite, secondo il capo che precede;
5. condanna C, E e D a pagare in favore di F srl le spese di lite che si liquidano in euro 5.885,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge;
6. pone a definitivo carico dei convenuti C, E e D quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa.

Così deciso in Venezia l'11.4.2018

Il Presidente est.
Dr. Luca Boccuni

